



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati:

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Fulvio Dacomo              | Presidente rel. |
| 2) dott. Antonio Mungo              | Consigliere     |
| 3) dott. Francesco Gesùè Rizzi Ulmo | Consigliere     |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2901/2019, pubblicata in data 30.12.2019, iscritto al n. 479/2020 del ruolo generale affari civili contenziosi e vertente

**T R A**

*Parte\_1* (c.f. *P.IVA\_1* ), con sede in Ercolano, Via Trentola n. 211, in persona del procuratore speciale, avv. *Parte\_2* , rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dagli avv.ti *Parte\_2* (c.f. non indicato) e Alessandro Lipani (c.f. *C.F.\_1* *[...]* ), presso il cui studio in Napoli, Piazza Carità n. 32, sono elettivamente domiciliati,

- appellante -

**E**

*CP\_1* (p. iva *P.IVA\_2* ), con sede in Roma, Via Monzabano n. 10, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Alfonso Oliva (c.f. *C.F.\_2* *[...]* ), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,

- appellata -

*Controparte\_2* (p. iva *P.IVA\_3* ), con sede in *CP\_2* , Piazza S. Antonino n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Pasetto (c.f. indicato come *CodiceFiscale\_3* ), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con sentenza n. 2901/2019, pubblicata il 30.12.2019, il Tribunale di Torre Annunziata, pronunciando sull'opposizione proposta dal *Parte\_3* al decreto ingiuntivo n. 118/2017 ottenuto dall' *CP\_I* per il pagamento dell'importo di 59.299,55 € oltre accessori, a titolo di canoni annui di concessione dovuti per l'esecuzione di lavori edili di attraversamento e mantenimento di infrastrutture idriche e fognarie sotto la strada statale 145 "Sorrentina", rigettava l'opposizione e condannava la *Parte\_I* terza chiamata in causa, a tenere indenne il Comune di quanto dovuto all' *CP\_I*

Affermava il Tribunale, ritenuta inammissibile la prova testimoniale dedotta ed esplorativa la richiesta di c.t.u., che era infondata l'eccezione di prescrizione, essendo essa decennale e interrotta da solleciti a far data dal 16.6.2011, e che nel merito i motivi di opposizione erano infondati, in quanto il credito era fondato sulle concessioni n. 17193, 32753 e 31708 rilasciate dal Comune ed in cui il canone era specificato nel suo ammontare. Aggiungeva altresì il Tribunale che era fondata anche la domanda di manleva, attratta alla competenza del giudice ordinario nonostante la clausola compromissoria in favore di collegio arbitrale, in quanto l'accordo stipulato con il *Parte\_3* [...] in data 20.9.2002 prevedeva l'accollo alla *Parte\_I* dei debiti sorti successivamente all'1.10.2002, quali quelli in oggetto, inerenti canoni maturati tra il 2003 ed il 2015.

Avverso detta sentenza proponeva appello la *Parte\_I* con atto notificato il 5.2.2020, svolgendo molteplici motivi di impugnazione.

Col primo motivo di appello veniva censurato il rigetto dell'eccezione di incompetenza del Tribunale in favore del collegio arbitrale, giusta clausola compromissoria di cui all'art. 12 dell'accordo intercorso con il *Parte\_3* in data 20.9.2002. Evidenziava l'appellante essere errato il riferimento del tribunale alla norma di cui all'art. 32 c.p.c., dovendo applicarsi invece quella di cui all'art. 819 ter c.p.c., con conseguente inesistenza della vis attrattiva della causa principale.

Come secondo motivo deduceva la omessa motivazione in ordine alla eccepita estraneità delle obbligazioni del Comune all'ambito di operatività dell'accordo con la *Parte\_I* del 20.9.2002. Gli oneri concessori dovuti dal Comune erano inerenti alla proprietà delle infrastrutture idriche del Comune ed erano invece estranei allo svolgimento dell'attività di gestione del servizio idrico affidata alla *Parte\_I* che sola era oggetto dell'accordo, come rilevabile dalla attenta lettura dello stesso. Essa *Parte\_I* gestiva infatti il servizio idrico, in virtù di specifico affidamento, in 76 comuni della Campania, ottenendo la concessione d'uso delle opere idriche per tutta la durata dell'affidamento e versando all'ente affidante ( *Controparte\_3* , cui era consorziato anche il [...]

*Parte\_3* ) il canone d'uso prestabilito. Inoltre l'art. 153, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006 espressamente escludeva la onerosità delle concessioni in uso al gestore dei servizi idrici delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, ed analoga gratuità era prevista dall'art. 4 dell'allegato alla legge regionale della Campania n. 14/1997 e dall'art. 4 della convenzione di gestione dell'ATO n. 3.

Con un terzo motivo di appello veniva censurata l'omessa motivazione in ordine alla non debenza del canone concessorio da parte del Comune, per essere nulla la clausola della concessione, in quanto in violazione dell'art. 27 del codice della strada, che consente di imporre un canone solo in dipendenza di un uso particolare del bene pubblico, laddove nella fattispecie la presenza della infrastruttura non limitava la pubblica fruizione della sede stradale.

Col quarto motivo veniva reiterata l'eccezione di prescrizione, trattandosi nella fattispecie di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., riferibile a canoni da pagarsi periodicamente ogni anno.

Col quinto motivo veniva censurata l'omessa pronuncia in ordine alla eccezione della [...] *Pt\_1* di non dovere alcun rimborso al Comune per le somme dovute all' *CP\_1* a titolo di interessi, per non avere il Comune mai avvisato della esistenza di un debito e di non averla mai messa in condizione di poter adempiere.

Con un sesto motivo di appello veniva censurato il rigetto delle istanze istruttorie svolte dal Comune in note ex art. 183 c.p.c., secondo termine, essendo rilevante accertare, per quanto sopra detto, che non vi era stata occupazione e diminuzione della fruizione della sede stradale.

Veniva riproposta infine l'eccezione di inammissibilità della domanda subordinata del Comune di indebito arricchimento della *Parte\_1*

Concludeva pertanto l'appellante per la declaratoria di improponibilità/improcedibilità delle domande svolte nei suoi confronti e comunque per il loro rigetto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva in giudizio l' *CP\_1* deducendo la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito la sua infondatezza, sia in ordine alla prescrizione (da ritenersi decennale in quanto discendente da fonte contrattuale), sia in ordine alla prova del credito e alla violazione dell'art. 27 del codice della strada (superata dalla previsione contrattuale del canone), ed instava per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva altresì in giudizio la *Controparte\_2*, aderendo alla difesa della *Parte\_1* di cui al capo 4) dell'appello, inerente il rigetto dell'eccezione di prescrizione, essendo essa quinquennale e decorsa quantomeno per le annualità dal 2003 al 2012, poichè il ricorso con il decreto ingiuntivo

era stato notificato il 25.1.2017 e mancava la prova della notifica di atti interruttivi. Aderiva altresì all'appello principale della *Parte\_I* in ordine alla mancanza di prova della esistenza del credito, non essendo stata provata l'esecuzione dei lavori stradali, e alla violazione dell'art. 27 del codice della strada, essendo stata limitata l'occupazione della sede stradale e non limitato l'uso pubblico, per cui appariva rilevante anche il mezzo istruttorio richiesto. Evidenziava poi l'omesso esame dell'eccezione inerente l'art. 191 e ss. del T.U.E.L., non essendo stato assunto alcun impegno di spesa, neanche in sanatoria, e mancando la attestazione della copertura finanziaria.

Deduceva invece la infondatezza del motivo di appello inerente la competenza arbitrale, essendo la domanda di garanzia soggetta al disposto dell'art. 32 c.p.c., la cui applicabilità non era esclusa dal disposto dell'art. 819 ter c.p.c.; e il corretto accoglimento della domanda di manleva, alla luce anche della mancata contestazione della *Parte\_I* in primo grado, del rientrare la fattispecie nell'ambito dell'accordo del 2002, e della onnicomprensività degli oneri e ricavi traslati alla subentrante il servizio idrico. L'accordo come convenuto risultava poi in linea con la normativa nazionale di cui al d. lgs. n. 152/2006 (nel quale confluiva la in toto la l. n. 36/1994 vigente al 2002), che all'art. 153, comma 2, prevedeva il trasferimento al soggetto gestore subentrante di tutte le passività relative al servizio idrico integrato.

Riproponendo la domanda di indebito arricchimento, concludeva per l'ammissione dei mezzi istruttori e nel merito per l'annullamento della sentenza e del decreto ingiuntivo in adesione ai capi 3 e 6 dell'appello della *Parte\_I* per il rigetto dell'appello in relazione ai capi 1, 2, 5 e 7, per il rigetto in ogni caso della domanda dell' *CP\_I* in quanto prescritta ed infondata ed in subordine per la condanna della *Parte\_I* alla manleva anche a titolo di ingiustificato arricchimento, con vittoria di spese di lite.

All'udienza collegiale del 19.11.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa passava in decisione, decorsi i termini ordinari di giorni 60 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dall'appellata *CP\_I* ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Come anche affermato da Cass. Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017, *“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra*

*l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".* E l'atto di appello risponde ai requisiti di legge, essendo chiaramente indicati i punti di dissenso rispetto alla sentenza impugnata, e le motivazioni addotte a fondamento della richiesta di modifica.

Nel merito, ritiene la Corte dover esaminare prioritariamente i motivi di appello proposti dalla *Controparte\_2*, in quanto potenzialmente assorbenti rispetto all'esame di quelli involgenti la manleva della *Parte\_1*. Trattasi di motivi di appello proposti tempestivamente dalla *CP\_2* [...], non risultando esserle stata notificata la sentenza di primo grado e quindi decorrendo il termine di impugnazione di 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.

Il Comune con un primo motivo di appello ha dichiarato di aderire alla doglianza della [...] *Pt\_1* afferente il rigetto dell'eccezione di prescrizione, dichiarando di impugnare anch'essa detta statuizione, dovendosi ritenere nella fattispecie operante la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c., trattandosi di canoni annuali dovuti a seguito dell'esecuzione di n. 4 interventi sotto la sede stradale; essendo il decreto ingiuntivo depositato il 9.1.2017 e in mancanza di atti interruttivi, dovevano quindi ritenersi prescritti tutti i canoni maturati fino al 2012.

Il Tribunale, invero, non ha fornito una motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione, essendosi limitato in via generale a riportare i criteri distintivi della prescrizione ordinaria e quinquennale e, nella fattispecie, laconicamente affermando che *"nella specie, agli atti di causa risultano depositati solleciti di pagamento delle fatture insolute a far data dal 16.6.2011, per cui, a fronte del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 9.1.2017, alcun termine prescrizionale ordinario è maturato in danno dell'opposta"*. Ora, rileva la Corte essere irrilevante, ai fini che ci occupano, l'accertamento della natura contrattuale o meno del credito o l'essere esso riportato o meno in fatture, come evidenziato dall' *CP\_1* occorrendo solo accertare se il debito, pacificamente di natura contrattuale, costituisca corrispettivo *"da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"*, cioè se l'obbligazione si riferisca a crediti che, per legge o per contratto, siano da pagarsi con cadenza annuale. E poiché nella fattispecie sono in discussione canoni annuali di concessione puntualmente specificati nel loro ammontare, come affermato dalla stessa creditrice, la prescrizione deve ritenersi essere quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. (cfr. anche in tal senso in fattispecie assimilabile Cass. n. 13288/2024, secondo cui *"I canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale (nella specie, oneri concessori per il godimento di un box all'interno del mercato locale) sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c., in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione"*).

Ciò posto, il Tribunale ha affermato essere sussistenti solleciti di pagamento delle fatture insolute a far data dal 16.6.2011, evidentemente attribuendo agli stessi attitudine interruttiva della prescrizione, e l'appellante ha censurato detta affermazione sostenendo il mancato ricevimento di detti solleciti. Effettivamente ritiene la Corte, esaminando la documentazione prodotta dall' *CP\_1* in primo grado (il cui esame è consentito, cfr. Cass. SS.UU. n. 4835/2023), essere stata data la prova da parte dell' *CP\_1* della interruzione del decorso prescrizionale con l'invio di lettere raccomandate di messa in mora fin dal 16.6.2011, di cui sono state prodotte le ricevute di ritorno sottoscritte dal destinatario, di guisa che la contestazione, peraltro generica, del *Parte\_3* appare infondata. Essendo nella fattispecie applicabile il termine quinquennale di prescrizione, come detto, devono ritenersi prescritti solo i crediti maturati anteriormente al 2006 e quindi quelli portati dalle fatture n. 1609/2003 di 155,70 €, n. 4945/2004 di 159,52 €, n. 5987/2005 di 936,75 €, n. 5988/2005 di 163,47 € (indicate in ricorso per decreto ingiuntivo come documenti da n. 2 a n. 5, il documento n. 6 riportando la successiva fattura relativa all'anno 2007), per un totale di 1.415,44 € (rispetto al totale ingiunto di 59.299,95 €), per una differenza non prescritta di 57.884,51 €.

Come secondo motivo di appello, in adesione anche a quello proposto dall'appellante principale, il *Parte\_3* deduceva poi che, essendo il canone dovuto a seguito della concessione per la realizzazione di attraversamenti fognari/idrici sotto la strada statale sorrentina, nulla era dovuto per mancanza di prova della esecuzione effettiva di detti lavori. Il motivo è infondato, posto che il pagamento del canone derivava dalla stipula della concessione e non era subordinato alla effettiva esecuzione dei lavori, che dovevano essere eseguiti dal *Parte\_3*; sarebbe stato onere di quest'ultimo, semmai, allegare in primis e poi fornire la prova di non aver mai eseguito i lavori in oggetto. Peraltro l'allegazione in oggetto appare anche contrastante con i capitoli di prova testimoniale di cui è stata reiterata l'ammissione, con i quali si è chiesto di provare la limitata durata delle occupazioni di suolo stradale necessarie per l'esecuzione dei lavori di cui alle concessioni.

Deduceva altresì il *Parte\_3* l'erroneità della sentenza per non essere stata esaminata l'eccezione svolta di contrasto della previsione del canone concessorio con l'art. 27 del Codice della strada, che giustificava l'imposizione di un canone solo nei casi di sottrazione in tutto o in parte della res all'uso pubblico, a fronte dell'utilizzo eccezionale da parte del singolo, con conseguente legittimità della imposizione del canone solo per il periodo di tempo necessario alle lavorazioni in cui era stato limitato l'uso pubblico della strada (per il che era stata richiesta, e veniva reiterata, l'istanza di ammissione della prova testimoniale); ancora, deduceva l'erroneità della sentenza per non aver pronunciato in ordine alla eccezione svolta di nullità dell'obbligazione assunta per la mancanza di atti di impegno di spesa, ai sensi degli artt. 191 e ss. del T.U.E.L., laddove tutti i provvedimenti che comportano spesa vanno adottati previa assunzione del relativo impegno contabile

ed attestazione della relativa copertura finanziaria.

Il motivo di appello è fondato in relazione all'assorbente eccezione di nullità dell'obbligazione perché non assistita dal correlativo impegno di spesa, richiesto non solo dalle norme generali in tema di contabilità di Stato ma anche dalle norme sugli enti locali (cfr. tra le tante, Cass. n. 13159/2024, secondo cui *“L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”*).

L'art. 191 T.U.E.L. infatti detta le regole per la assunzione degli impegni di spesa, stabilendo poi al comma 4 che, nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi precedenti (come nella fattispecie, circostanza non contestata), *“il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura”*. La circostanza, parimenti non contestata, che il Comune non abbia riconosciuto la legittimità dei debiti fuori bilancio, con la procedura di cui all'art. 194 T.U.E.L., rende il rapporto obbligatorio sussistente dunque direttamente tra il privato fornitore e gli amministratori/funzionari che con il loro comportamento hanno consentito la instaurazione e prosecuzione del rapporto, senza alcuna incidenza su ciò sia del comportamento del Comune (che potrà essere chiamato in giudizio dagli amministratori e/o funzionari a titolo di indebito arricchimento), sia del comportamento di altri funzionari che in un momento successivo, illegittimamente non attivando la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 191 lettera e) del T.U.E.L., potranno essere eventualmente chiamati a rispondere del loro comportamento (cfr. anche Cass. sentenza n. 4020 del 19/02/2009, secondo cui *“In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, la responsabilità diretta e personale dell'amministratore o funzionario per gli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili....deve essere riferita alle mansioni concretamente assegnate ed alle funzioni effettivamente svolte nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ente e sussiste, quindi, sia in capo a coloro che materialmente hanno collaborato a che le prestazioni fossero fruibili, sia in capo a coloro che, avendo il diritto-dovere di controllare, hanno consentito, attraverso omissioni, che l'azione fosse portata a compimento”*).

L'accertamento della insussistenza della pretesa creditoria dell' **CP\_1** nei confronti della **Controparte\_2** assorbe l'esame dell'appello principale svolto dalla **Parte\_1** che va

esaminato esclusivamente ai fini della decisione in ordine alle spese di lite.

Ritiene la Corte essere fondato il primo motivo di appello proposto dalla *Parte\_1* con cui è stato censurato il rigetto dell'eccezione di incompetenza del Tribunale in favore del collegio arbitrale, giusta clausola compromissoria di cui all'art. 12 dell'accordo intercorso con il *Parte\_3* [...] in data 20.9.2002. Detto accordo prevedeva, appunto, all'art. 12, la devoluzione ad arbitri rituali di tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'accordo stesso, tra cui quindi, anche la presente, con la quale il *Parte\_3* ha chiesto di essere manlevata dalle pretese dell' *CP\_1* proprio in virtù di quanto previsto nell'accordo. Viene in rilievo pertanto il disposto dell'art. 819 ter c.p.c., in base al quale *“la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né della connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice”*, norma che, regolando i rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria, ha ribadito il favor del legislatore verso l'istituto arbitrale come forma alternativa di risoluzione delle controversie.

Non vertendosi in tema di litisconsorzio necessario sostanziale, trattandosi nella fattispecie di garanzia impropria (essendo la domanda principale e quella di garanzia fondate su due titoli diversi), tale garanzia non può quindi comportare una deroga alla competenza arbitrale, e attrarre la competenza del giudice ordinario, come più volte affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 26553/2018, secondo cui *“In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l'accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza”*).

In riforma dell'impugnata sentenza, deve pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 118/2017 e respingere la domanda di pagamento svolta dall' *CP\_1* ei confronti del *Parte\_3* , con assorbimento delle ulteriori domande svolte nei confronti della *Parte\_1*

In ordine alle spese di lite del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza, l' *CP\_1* è tenuta al pagamento delle stesse nei confronti della *Controparte\_2* e quest'ultimo è tenuto alla rifusione di quelle sostenute dalla *Parte\_1* spese liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022 e con esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per la fase istruttoria, in



quanto non effettivamente svoltesi.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello principale proposto dalla *Parte\_1* avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2901/2019, pubblicata in data 30.12.2019, e sull'appello incidentale proposto dalla *Controparte\_2*, in contraddittorio con l' [...] *CP\_1* disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede:

-----In accoglimento degli appelli e in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 118/2017 e respinge la domanda di pagamento svolta dall' *CP\_1* nei confronti della *CP\_2* [...], con assorbimento della domanda di manleva svolta nei confronti della *Parte\_1*

-----Condanna l' *CP\_1* alla rifusione in favore della *Controparte\_2* delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in 10.000,00 € per compensi e per il secondo grado in 6.500,00 € per compensi, oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre oneri riflessi se dovuti.

-----Condanna la *Controparte\_2* alla rifusione delle spese di lite in favore della *Parte\_1* liquidate per il primo grado in 10.000,00 € per compensi e per il secondo grado in 1.165,50 € per spese e 6.500,00 € per compensi, oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre iva e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Napoli, il 30.12.2025.

Il Presidente est.

*dr. Fulvio Dacomo*